

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
COSTITUZIONE E FINALITA'

Articolo 1. E' costituita un'Associazione di Promozione Sociale, senza fini di lucro, denominata “**Il Laghetto Cantone**”.

L'Associazione ha sede in Taino provincia Varese via Comandante Rossotti n. 11. Non ha fini di lucro ed è un Ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili. L'Associazione avrà durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con verbale di assemblea straordinaria da tenersi a termine di Statuto e di Legge.

Articolo 2. L'Associazione, che sviluppa ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito della pesca dilettantistica, si configura quale ente associativo di promozione sociale, per lo svolgimento di attività di utilità sociale in favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della dignità e libertà personale degli associati.

L'Associazione individua quali punti qualificanti della propria attività i seguenti:

- a) gestire immobili ed impianti sportivi, ricreativi, culturali;
- b) proporre e garantire servizi di assistenza sociale, economica, culturale, sportiva, finanziaria, assicurativa anche attraverso specifiche convenzioni con terzi operatori;
- c) perseguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere; ricorrendone le esigenze potranno essere costituite sezioni di attività per le diverse discipline sportive;
- d) partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione ed allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni, incontri di natura sportiva- ricreativa e culturale;
- e) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico professionale, qualificazione e perfezionamento, coordinamento delle attività sportive, ricreative e culturali con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati.

Articolo 3. L'Associazione attua prevalentemente le sue finalità attraverso la gestione di un centro privato di pesca con attività programmate nelle forme e con le modalità decise dal Consiglio Direttivo. Ha facoltà di promuovere e/o coordinare iniziative con Enti pubblici, privati ed organizzazioni sociali, può istituire apposite sedi distaccate che abbiano una loro autonomia organizzativa.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi sociali può promuovere pubblicazioni ed iniziative di qualsiasi tipo e natura. Promuove, inoltre, la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, pubblici o privati, da destinare agli scopi dell'Associazione.

SOCI

Articolo 4. Possono acquisire la qualità di soci le persone fisiche e le società

Articolo 5. Soci ordinari: sono le persone fisiche che condividendo le finalità dell'Associazione si impegnano a collaborare al loro conseguimento.

La qualità di socio si acquista con l'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e con il versamento della quota stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci.

Le quote ed i contributi associativi non possono essere trasmessi ad altri se non per causa di morte.

In caso di perdita della qualità di socio le quote ed i contributi restano acquisiti al patrimonio dell'Associazione.

Si perde la qualità di socio per recesso, dimissioni, morosità (una annualità) o in caso di condanna passata in giudicato per reati che incidono sulla moralità, ed in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 6. L'Assemblea dei soci, a maggioranza dei presenti, delibera l'esclusione del socio su proposta del Consiglio Direttivo nel caso di incompatibilità tra il comportamento del socio e le finalità dell'Associazione.

Articolo 7. Sono soci pescatori coloro che condividono le finalità statutarie, operando per il perseguimento di esse.

Sono soci fruitori coloro che condividono le finalità statutarie operando per il perseguimento di esse ma non esercitano la pesca. Sono soci partecipanti la vita dell'Associazione coloro che condividono le finalità statutarie, operano per il perseguimento di esse, pur non assumendo la qualità di socio con le relative responsabilità.

I criteri le quote ed il regolamento per l'ammissione dei partecipanti nell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea.

Articolo 8. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività volontarie, libere e gratuite, svolte dai soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti oppure avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 9. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizio rese ai familiari conviventi degli associati sono equiparate a quelle rese agli associati.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10. Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidenza;
- d) Collegio dei Revisori dei Conti ovvero il Revisore Unico (se nominati).

Articolo 11. Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale, che hanno diritto di voto.

Articolo 12. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- approvare gli orientamenti generali dell'Associazione;
- approvare i criteri di ammissione ed esclusione dei soci;
- deliberare il bilancio consuntivo (entro il 30 giugno di ogni anno);

- approvare le quote associative annuali dei soci;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare tutti gli atti inerenti lo Statuto e le sue modificazioni;
- approvare i regolamenti associativi.

Articolo 13. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci presenti e rappresentati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati e delibera a maggioranza dei voti.

Ogni socio rappresenta un voto.

Tutti i soci con diritto di voto sono eleggibili per gli incarichi direttivi dell'Associazione.

Ciascun socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio con delega scritta e firmata. Nessun socio può cumulare più di tre deleghe.

Articolo 14. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, mediante contestuale pubblicazione presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data prevista.

L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni volta che viene ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo oppure, con le medesime modalità, da un numero di associati che rappresenti almeno un terzo dei soci.

Articolo 15. L'Assemblea straordinaria, convocata dal Presidente è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di associati che rappresentano almeno due terzi dei voti spettanti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati e delibera a maggioranza dei voti.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 16. Tutte le delibere e gli atti assembleari sono esposti presso la sede dell'Associazione, a cura del Presidente e del Segretario, entro 15 giorni dalla data di deliberazione. Con le stesse modalità sono pubblicati i bilanci ed i rendiconti annuali.

Le delibere, i rendiconti e gli atti saranno altresì visionabili ai soci che ne faranno formale richiesta scritta e presso la sede sociale.

Articolo 17. Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando è richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio ha il compito di attuare le Direttive Generali stabilite dall'Assemblea dei soci e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali ed in particolare predisporre i bilanci annuali. Delibera, inoltre, l'adesione dei nuovi associati. Spettano comunque al Consiglio Direttivo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono riservati, dalla legge e dal presente Statuto, all'Assemblea.

Elegge il Presidente e il Vice Presidente. Stabilisce i criteri per gli incarichi; fissa il numero, i compiti e i rimborsi dei collaboratori amministrativi; delibera sulla quota di versamento dei soci; compila il regolamento operativo ed amministrativo dell'Associazione, delibera inoltre sull'assunzione di

personale. Il Presidente presiede le riunioni e svolge tutti gli adempimenti finalizzati all'attività del Consiglio stesso.

Articolo 18. Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di un numero dispari di consiglieri a partire da un minimo di tre membri eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci.

In caso di dimissioni, il Consiglio provvede alla sostituzione del consigliere alla prima riunione.

Le cooptazioni non possono superare il numero di tre, per la durata in carica del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui si dimetta la metà più uno dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e si procede conseguentemente alla convocazione dell'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio. In

caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 19. La Presidenza. La Presidenza è composta dal Presidente e dal Vice Presidente. La Presidenza segue e garantisce nelle attività sociali e culturali il perseguimento dei fini statutari e degli obiettivi associativi; coordina le attività dell'Associazione sottoponendole alla valutazione ed alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento tutte le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione e presiede le sedute del Consiglio. E' il responsabile esecutivo delle decisioni del Consiglio Direttivo e ne cura ogni fase attuativa.

Il Presidente può delegare in forma scritta ad uno o più componenti del Consiglio in via temporanea o permanente il compimento di alcuni atti stabilendone materia e limiti.

Il Presidente può avvalersi del supporto tecnico di esperti e consulenti.

Articolo 20. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con le funzioni di Presidente e due supplenti eletti anche tra non soci.

I Revisori provvedono al riscontro della gestione finanziaria, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, controllano i rendiconti esprimendo le loro osservazioni in apposita relazione e verificano le consistenze di essa. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere sempre riconfermati. Essi riferiscono all'Assemblea e le loro riunioni devono risultare da apposito verbale. In sostituzione del Collegio può essere nominato un Revisore Unico con le medesime funzioni e con i medesimi poteri del Collegio stesso.

PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 21. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dalle quote e dai contributi dei soci;
- b. dai beni mobili ed immobili che divengono proprietà dell'Associazione e siano destinati ai fini statutari;
- c. da erogazioni, eredità, donazioni e lasciti;

d. da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Il finanziamento annuale proviene:

- a. dalle quote annuali dei soci;
- b. da contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti od istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi previsti dallo Statuto;
- c. da contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
- d. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- e. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi, sagre, fiere ed eventi artistici, culturali e sportivi;
- f. da ogni altra entrata pubblica e privata che concorra ad incrementare l'attività associativa e compatibile con le finalità statutarie e dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 22. Esercizio sociale: l'esercizio sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

È fatto obbligo dell'approvazione del bilancio consuntivo annuale entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di riferimento. Il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, potranno essere destinate, con l'approvazione dell'Assemblea dei soci, a finanziare le spese dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce.

E' fatto divieto di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, dell'avanzo e degli utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l'intero periodo di esistenza dell'Associazione ed all'atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di legge.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 23. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche tra non soci.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto obbligatoriamente ad Associazioni ed istituzioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, delle Legge 23/12/1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 24. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa vigente, ed in maniera specifica a quella di cui alla Legge 07/12/2000, n. 383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modifiche ed integrazioni e conformemente al Decreto Legislativo 04/12/1997, n. 460 e tornano applicabili le agevolazioni di cui all'articolo 8 della Legge 266/91.

A decidere per eventuali controversie è competente il Foro di Busto Arsizio.

Il presente documento è composto da sette pagine